

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2004

che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 3127]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono es-

sere effettuati dagli esperti della Commissione⁽³⁾ deve essere aggiornata, per tener conto in particolare degli sviluppi in alcuni Stati membri e delle ispezioni comunitarie.

- (2) Su richiesta delle autorità slovene e a seguito di un'ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all'elenco i posti d'ispezione frontaliere di Jelsane (strada), Brnik (aeroporto) e Dobova (stazione ferroviaria).
- (3) Su richiesta delle autorità maltesi e a seguito di un'ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all'elenco il posto d'ispezione del porto franco di Marsaxlokk.
- (4) Su richiesta delle autorità estoni e a seguito di un'ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all'elenco i posti d'ispezione di Muuga (porto) e Narva (strada).
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 2001/881/CE all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere per l'Estonia sono aggiunte le seguenti voci:

«1	2	3	4	5	6
Muuga	2300399	P		HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
Narva	2300299	R		HC, NHC-NT»	

Articolo 2

Nell'allegato della decisione 2001/881/CE all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere per Malta è aggiunta la seguente voce:

«1	2	3	4	5	6
Marsaxlokk	3103099	P		HC, NHC»	

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/517/CE (GU L 221 del 21.6.2004, pag. 18).

Articolo 3

Nell'allegato della decisione 2001/881/CE all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere per la Slovenia sono aggiunte le seguenti voci:

«1	2	3	4	5	6
Ljubljana Brnik	2600499	A		HC(2), NHC(2)	O
Dobova	2600699	F		HC(2), NHC(2)	U, E
Jelsane	2600299	R		HC, NHC-NT, NHC-T(CH)	O»

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
